

Publicato in Gazzetta Decreto “Milleproroghe” 2021

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2020 il [decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#), recante: *«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.»*.

Il [decreto legge](#), prevede la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali termini riguardano, tra l'altro: la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari; la **sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell'esonero contributivo di novembre e dicembre 2020**, fino alla comunicazione dell'esito della istanza da parte dell'Inps; la proroga al 31 marzo 2021 dell'utilizzo della procedura semplificata di *smart working* di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77; **la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità”** (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze), **degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore**.

Il Decreto legge dispone, altresì, **la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria** di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno

2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione (art. 11).

I commi da 9 a 10-bis, dell'art. 3, della L. n. 335/1995

«9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

- a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;*
- b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.*

10. *I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.*

10-bis. *Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore».*

Svolgimento delle assemblee di società ed enti

Nel campo societario, l'articolo 3, comma 6, del [decreto-legge](#) proroga, alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, il termine previsto dall'art. 106, comma 7, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv., con mod., dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 3, lett. b), [decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, conv., con mod., dalla legge 27 novembre 2020, n. 159](#) della vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie.

Obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali

In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli **obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021**, l'articolo 3, comma 7, del [decreto legge](#), prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. **È opportuno sottolineare che al disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.**

[Link al testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#),
recante: «*Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di
recesso del Regno Unito dall'Unione europea*», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31
dicembre 2020